



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPB010/155**

**del 30 dicembre 2025**

**DIPARTIMENTO: RISORSE**

**SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE**

**UFFICIO: SELEZIONE E FORMAZIONE**

**OGGETTO:** CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI - AREA DEGLI ISTRUTTORI – PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. Approvazione della graduatoria finale e nomina dei vincitori.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l’art. 35, comma 5-ter;
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 e s.m.i. e segnatamente l’art. 1, commi 147 e segg.;
- la Legge Regionale Abruzzo n. 77 del 14.9.1999 e s.m.i., recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;

#### VISTE altresì:

- la L.R. 6 febbraio 2025, n. 1 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025)*”, così come modificata dall’art. 4 della L.R. 1° agosto 2025, n. 22;
- la L.R. 6 febbraio 2025, n. 2 “*Bilancio di previsione finanziario 2025-2027*”;
- la D.G.R. n. 77/2025 “*Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025-2027 e relativi allegati. Approvazione.*”;
- la L.R. 13 agosto 2025, n. 23 “*Rendiconto generale per l’esercizio 2024*”;
- la L.R. 13 agosto 2025, n. 24 “*Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni*”;

#### RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 707 del 25.10.2023 recante “D.G.R. n. 78 del 17.02.2023. ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DELLA REGIONE ABRUZZO. TRIENNIO 2023 - 2025 - ANNUALITÀ 2023. INTEGRAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALITA’ 2023” ed in particolare l’ALL. B) Piano del Fabbisogno – annualità 2023, su cui sono state rese le comunicazioni obbligatorie ex art.li 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, giusta nota prot. n. DPB010/439835/23 del 27.10.2023, a cui ha fatto seguito la nota prot. n. DPG/440103/23 del 27.10.2023 e sono altresì maturati i termini previsti ex lege
- il vigente “Disciplinare in materia di accesso all’impiego regionale”, approvato con D.G.R. n. 319 del 18 maggio 2018, come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 593 del 20 settembre 2021;

**VISTO** inoltre l’art. 3 comma 8 della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i. a mente del quale - al fine di ridurre



## GIUNTA REGIONALE

i tempi di accesso al pubblico impiego - fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e, in particolare l'art. 1014, in merito alle riserve nel pubblico impiego, ai sensi del quale *a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..... Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei; nonché il precedente articolo 678, comma 9, il quale prevede che Le riserve di posti di cui all'articolo 1014 si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;*
- il D.Lgs. n. 40 del 06.03.2017, recante l'Istituzione e disciplina del servizio civile universale, ed in particolare l'art. 18 comma 4, ai sensi del quale *A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale, di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64, senza demerito, è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei;*

### **ATTESO che:**

- con Determinazione n. DPB010/10 del 25.01.2024, è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 7 posti Area degli Istruttori – profilo professionale “Assistente Amministrativo” presso la Giunta Regionale d'Abruzzo, pubblicato in data 31.01.2024;
- con Determinazione n. DPB/114 del 17.10.2025, è stata nominata la Commissione esaminatrice di cui all'art. 10 del bando;
- con Determinazione n. DPB/124 del 19.11.2025, sono stati nominati il Componente esperto in Lingue straniere e il Componente esperto in Materie Informatiche;
- nelle giornate del 27 e del 28 novembre 2025 si sono svolte le prove d'esame;



## GIUNTA REGIONALE

**ACQUISITI** i verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice, assunti al prot. n. 483777/25 del 5.12.2025, attestanti le operazioni dalla stessa compiute nella procedura in oggetto, e la graduatoria provvisoria di merito redatta dalla medesima Commissione esaminatrice all'esito delle suddette operazioni, agli atti dell'Ufficio Selezione e Formazione del Servizio Organizzazione;

**DATO ATTO** che, sulla scorta degli atti e provvedimenti adottati, il procedimento risulta regolarmente espletato;

**RICHIAMATI** l'art. 1 del bando di concorso di cui si verte, in ordine alla previsione delle riserve obbligatorie, e l'art. 14 del medesimo avviso, in ordine all'applicazione dei titoli di preferenza e precedenza, da valutarsi all'atto della formulazione della graduatoria di merito;

**EVIDENZIATO** in proposito che, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione, prevedendosi altresì che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione (art. 8 comma 3); ed ancora che i titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali (art. 14 comma 2); ed infine che la graduatoria finale è approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione applicando le riserve di cui all'art. 1 del bando e, a parità di punteggio, i titoli di preferenza individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 soltanto se dichiarati nella domanda (art. 15 comma 3);

**CONSIDERATO** dunque che l'Ufficio Selezione e Formazione del Servizio Organizzazione della Regione Abruzzo ha provveduto ad effettuare l'istruttoria finalizzata all'approvazione della graduatoria finale del concorso, applicando, laddove dichiarati nelle domande, le riserve obbligatorie e i titoli di preferenza di cui all'art. 14 del bando;

### VISTI ANCORA:

- l'art. 35, comma 5 ter, quarto periodo, del D.Lgs. 165/2001, nel punto in cui dispone che la previsione - a mente della quale sono considerati idonei i candidati, collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, applicabile ratione temporis alle sole procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 - non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;
- l'art. 4 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, ed in particolare il comma 9, a mente del quale, in ogni caso, alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5 ter, quarto periodo, del D.Lgs. 165/2001;

### VISTI INOLTRE:

- l'art. 3, comma 2, del bando di concorso ai sensi del quale *Tutti i requisiti richiesti nel presente articolo devono inderogabilmente essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e devono permanere al momento della eventuale assunzione, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro;*
- l'art. 3, comma 4, del medesimo bando il quale prevede che *L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, in qualsiasi momento, comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;*



## GIUNTA REGIONALE

- l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale *L'ammissione dei candidati al concorso avviene con riserva di verifica dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni rese, del contenuto della domanda di partecipazione e della documentazione successivamente acquisita in sede di verifiche di cui all'art. 15;*
- l'art. 9, comma 4, il quale prescrive che *Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 3 del presente bando, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;*
- l'art. 15 comma 7 del bando, secondo cui *La Regione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il soggetto interessato a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore a ulteriori trenta giorni, a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento;*
- l'art. 15 comma 11 del bando, che prescrive che *La verifica delle dichiarazioni rese è effettuata prima di procedere all'assunzione dei vincitori del concorso. Il mancato possesso dei requisiti di accesso al concorso e/o di quelli autocertificati nella domanda comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il mancato possesso dei titoli di preferenza, precedenza o riserva comporta la rettifica della graduatoria;*
- infine, l'art. 16, comma 2, secondo cui *le assunzioni sono effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento della stipula del contratto di lavoro di cui all'articolo 2 del bando;*

**RITENUTO** pertanto, all'esito e sulla scorta della suddetta istruttoria:

- di approvare la graduatoria finale del concorso, allegata al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- di dichiarare, all'esito dell'applicazione delle riserve e delle preferenze e precedenza previste nel bando di concorso, vincitori del concorso, per esami, per la copertura di n. 7 posti Area degli Istruttori – profilo professionale “*Assistente Amministrativo*”, i soggetti di cui all'elenco anch'esso allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (**Allegato B**), redatto secondo l'ordine di punteggio nella suddetta graduatoria e con l'applicazione delle riserve e delle preferenze e precedenza previste nel bando di concorso ai soggetti in possesso dei relativi requisiti;
- di subordinare l'assunzione dei suddetti vincitori all'esito dell'accertamento, da parte dell'Ufficio Selezione e Formazione del Servizio Organizzazione della Giunta Regionale, dei requisiti di cui all'art. 3 del bando, significando sin d'ora che saranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 9 qualora, a seguito delle verifiche, emergano difformità rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
- di ribadire che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del bando, può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti all'articolo 3;

**ATTESO** che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**DATO ATTO** che, sulla scorta degli atti e provvedimenti adottati, il procedimento risulta regolarmente espletato;

**VISTO** l'art. 24 della L.R. 77/99;

## DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, da intendersi integralmente richiamato:



## GIUNTA REGIONALE

1. **di approvare** la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 7 posti Area degli Istruttori - profilo professionale “*Assistente Amministrativo*”, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
2. **di dichiarare**, all’esito dell’applicazione delle riserve e delle preferenze e precedenza previste nel bando di concorso, vincitori del concorso, per esami, per la copertura di n. 7 posti Area degli Istruttori – profilo professionale “*Assistente Amministrativo*” presso la Giunta Regionale d’Abruzzo, i soggetti di cui all’elenco anch’esso allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (**Allegato B**), redatto secondo l’ordine di punteggio nella suddetta graduatoria e con l’applicazione delle riserve e delle preferenze e precedenza previste nel bando di concorso ai soggetti in possesso dei relativi requisiti;
3. **di subordinare** l’assunzione dei suddetti vincitori all’esito dell’accertamento, da parte dell’Ufficio Selezione e Formazione del Servizio Organizzazione della Giunta Regionale, dei requisiti di cui all’art. 3 del bando, significando sin d’ora che saranno adottati i provvedimenti previsti dall’art. 9 qualora, a seguito delle verifiche, emergano difformità rispetto a quanto dichiarato nella domanda, e fermo restando che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, le assunzioni sono effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento della stipula del contratto di lavoro di cui all’articolo 2 del bando;
4. **di ribadire** che, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del bando, può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti all’articolo 3;
5. **di dare atto** che l’onere derivante dall’applicazione del presente provvedimento trova capienza sui pertinenti capitoli del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
6. **di pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo e nell’apposita sezione “Concorsi” del sito internet della Regione Abruzzo.

**AVVERTENZA:** nei confronti del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento  
Maria Rita Pettinari  
firmata elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Clementina Graziani  
firmata elettronicamente

La Dirigente del Servizio  
Avv. Dania Aniceti  
firmata digitalmente